

(deliberazioni del Consiglio dell'Ordine datate 20.12.2005, 23.1.2006 e 13.2.2006, con successive integrazioni)

Articolo 1. Istituzione delle Commissioni permanenti

Al fine di promuovere le iniziative volte allo sviluppo del ruolo professionale dell'ingegnere ed alla tutela degli iscritti nell'ambito del loro esercizio, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari istituisce le seguenti Commissioni tecniche interne permanenti, la cui attività disciplina col presente regolamento ai sensi dell'art. 42 del R.D. n. 2537 del 23 ottobre 1925:

1. Ambiente e Territorio
2. Architettura
3. Bandi
4. Docenti
5. Edilizia privata
6. Energia e Impianti
7. Formazione e Aggiornamento
8. Geotecnica
9. Giovani
10. Informatica e Telecomunicazioni
11. Innovazione e Sviluppo
12. Lavori pubblici
13. Parcelle
14. Periti del Tribunale - CTU
15. Pubblica Amministrazione
16. Sanità
17. Sicurezza
18. Sistemi di Gestione
19. Strutture

Le Commissioni sono state individuate per macroaree tematiche.

Per ogni settore di attività o interesse riguardante l'ambito professionale dell'ingegnere e sui quali gli iscritti ritengano opportuno approfondire o proporre metodiche comportamentali, procedure o interventi di tutela, può essere promossa, con le procedure di seguito specificate, la costituzione di una ulteriore Commissione di lavoro.

La costituzione di una nuova Commissione interna permanente potrà essere richiesta al Consiglio su proposta motivata presentata da almeno quindici ingegneri iscritti all'Albo.

La costituzione e la composizione di una Commissione saranno ufficializzate con delibera del Consiglio e rese pubbliche, per la necessaria visibilità, trasparenza e risonanza dell'attività dell'Ordine, secondo gli usuali mezzi di informazione interna.

Articolo 2. Compiti ed attribuzioni delle Commissioni tecniche

In linea generale le Commissioni tecniche avranno il compito di elaborare, studiare, approfondire e proporre al Consiglio, nell'ambito del settore di competenza specifica, azioni ed iniziative finalizzate a:

- A. rivalutare e tutelare il titolo e l'attività professionale degli ingegneri secondo le attribuzioni previste dalle vigenti leggi in materia;
- B. favorire l'aggiornamento culturale e professionale degli iscritti negli specifici settori o aspetti dell'esercizio professionale;
- C. esprimere pareri di consulenza sulle materie di competenza, in risposta a richieste del Consiglio sia dirette che a seguito di quesiti proposti da altri organismi interni od esterni;
- D. garantire una sempre maggiore presenza dell'ingegnere nelle iniziative pubbliche di confronto;
- E. promuovere e sviluppare la formazione di una sempre maggiore coscienza professionale nei colleghi;
- F. evidenziare e trattare le problematiche che interessano la categoria alla luce dello sviluppo della tecnica e di nuove tecnologie e nel contempo sollecitare il necessario adeguamento del ruolo sociale svolto dall'ingegnere;
- G. stimolare la definizione di una regolamentazione nazionale, nell'ambito del lavoro di dipendenza, sull'assunzione di responsabilità dell'ingegnere in relazione a tutte le realizzazioni e progetti da questo elaborati che rivestono specifica competenza professionale;
- H. attivare ogni altra iniziativa che si ritenesse opportuna per meglio perseguire gli scopi istitutivi dell'Ordine.

Le Commissioni hanno anche il compito di studiare e risolvere le problematiche che possono riguardare, oltre la professione in senso lato, particolari e specifici risvolti professionali derivanti per esempio dall'emanazione di nuove leggi o regolamenti, norme o circolari tecniche, ovvero dall'evoluzione tecnologica o da qualsiasi evento che meriti studio e approfondimento nell'interesse generale.

Le Commissioni hanno pertanto il dovere di pubblicizzare presso gli iscritti le problematiche di cui sopra, sollecitando l'interesse necessario e raccogliendo proposte e suggerimenti.

Entro trenta giorni dall'insediamento, ogni Commissione redige un programma dei lavori e le relative modalità di attuazione.

Il programma e le relative strategie di attuazione potranno essere successivamente integrate e modificate con obiettivi intermedi a cadenza temporale più ristretta.

Il programma e le relative strategie di attuazione saranno sottoposte al Consiglio perché le ratifichi, ne garantisca i mezzi per l'attuazione e ne promuova l'adesione ed il sostegno da parte degli iscritti.

Articolo 3. Mandato di tutela

In ausilio alle attribuzioni del Consiglio, riveste particolare importanza per le Commissioni la tutela del titolo e della professione dell'ingegnere prescritta dal comma 4 dell'art. 5 della legge n. 1395 del 24 luglio 1923 e dagli artt. 5 e 37 comma 3 del R.D. n. 2537 del 23 ottobre 1925.

Pertanto le Commissioni hanno il precipuo mandato dal Consiglio di studiare ed approfondire leggi e norme che interessano l'esercizio della professione dell'ingegnere, con particolare riguardo alla salvaguardia del titolo, dell'etica e della deontologia professionale, nonché alla determinazione ed alla salvaguardia delle attribuzioni proprie dell'ingegnere a distinzione dalle altre categorie professionali tecniche.

Articolo 4. Composizione delle Commissioni

Ogni iscritto ha diritto di offrire la propria disponibilità ed il proprio contributo per la promozione degli interessi dell'Ordine professionale.

L'iscritto che chiede di partecipare ai lavori delle Commissioni prescelte si impegna responsabilmente a presenziare con regolarità alle riunioni di lavoro indette, si adopera a sostenere le deliberazioni assunte, ed a

garantire un fattivo contributo per la loro attuazione tramite la propria disponibilità e competenza professionale, ed in generale ad offrire il massimo impegno per lo sviluppo dell'Ordine.

Ogni iscritto può chiedere di partecipare ai lavori delle Commissioni di suo interesse, previo inoltro di comunicazione scritta alla segreteria dell'Ordine. Questa trasmetterà la comunicazione al coordinatore della Commissione relativa affinché venga presa in esame nella prima seduta utile. L'accettazione dell'adesione verrà comunicata alla segreteria dell'Ordine che curerà la compilazione di un elenco dei componenti delle singole Commissioni.

Quantunque valga il principio che ciascuno può dare il proprio contributo ai lavori di qualsiasi Commissione, sarà privilegiata la partecipazione ai lavori di ciascuna Commissione specifica degli iscritti che possiedono provata esperienza nel settore.

Appena una Commissione sarà regolarmente costituita nei suoi componenti e nelle sue cariche interne, il Consiglio ne prenderà atto formalmente e provvederà a darne pubblicazione.

Il componente di una Commissione può decadere solo per prolungata ed ingiustificata assenza o per esplicite dimissioni, ovvero per ragioni disciplinari deliberate dal Consiglio.

È facoltà della Commissione, dopo preavviso successivo alla terza assenza, considerare decaduto un componente che, senza giustificato motivo, non abbia partecipato ad almeno cinque riunioni consecutive.

La decadenza di un componente deve risultare a verbale e diverrà esecutiva solo dopo la ratifica del Consiglio dell'Ordine, cui resta la motivata facoltà di respingerla.

Articolo 5. Cariche interne delle Commissioni e loro compiti

Il Consiglio dell'Ordine nomina il coordinatore delle Commissioni con apposita delibera. Il coordinatore convoca la Commissione, conduce i lavori, fa redigere e firma le determinazioni della Commissione, rappresenta la Commissione nei confronti del Consiglio e degli iscritti e - qualora incaricato - rappresenta il Consiglio nelle attività esterne, nei limiti del mandato ricevuto. Inoltre predispone gli ordini del giorno e tiene l'elenco dei componenti della Commissione.

Delle sedute dovrà essere tenuto verbale in apposito registro riportante i presenti, gli argomenti trattati e le determinazioni assunte.

All'interno della Commissione può essere incaricato, per coadiuvare l'opera del coordinatore, anche un segretario.

Il coordinatore resta in carica per tutta la durata del Consiglio e sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Articolo 6. Durata delle Commissioni

Le Commissioni hanno carattere permanente e possono essere abrogate solo per evidenti ragioni di mancato interesse o di inattività con specifico deliberato del Consiglio.

Il nuovo Consiglio, non appena insediato, provvederà ad affidare ad uno o più consiglieri il compito di riattivare la funzionalità delle singole Commissioni e di svolgere opera di raccordo permanente tra il Consiglio e la Commissione. Una volta riattivate, le Commissioni predispongono il proprio programma di lavoro per il quadriennio.

Articolo 7. Determinazioni delle Commissioni

Ogni Commissione è sovrana nelle determinazioni prese all'interno delle sue attribuzioni. Le determinazioni delle Commissioni saranno prese a maggioranza relativa (numero di voti pari alla metà più uno dei presenti).

Le determinazioni di ogni Commissione sono valide solo se la riunione è stata regolarmente convocata (tutti i membri siano stati avvisati) e se è presente un quorum pari ad almeno cinque membri tra cui il coordinatore.

Le determinazioni dovranno essere numerate e regolarmente verbalizzate e copia del verbale dovrà essere trasmessa al Consiglio dell'Ordine tramite il suo Segretario.

Le determinazioni delle Commissioni trasmesse dovranno essere discusse dal Consiglio, che le approva, le respinge o ne richiede modifiche. In quest'ultimo caso la Commissione riesamina il documento ed assume una nuova determinazione che sarà trasmessa al Consiglio che approva la determinazione con o senza emendamenti.

Le determinazioni che coinvolgono l'Ordine verso l'esterno o che comportano proposte di regolamenti o tariffazioni, ovvero iniziative con titolo di spesa, dovranno essere sottoposte all'attenzione del Consiglio.

Articolo 8. SottoCommissioni

Le Commissioni permanenti possono organizzarsi in sottoCommissioni, istituite con deliberazione autonoma. Il mandato della sottoCommissione sarà circoscritto a particolari necessità e quesiti che di volta in volta la Commissione medesima vorrà affrontare ed avrà le attribuzioni ed i limiti temporali che questa stabilirà, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento.

Articolo 9. Rappresentanza verso l'esterno

Nell'ottica di incrementare la partecipazione e la presenza degli iscritti e delle componenti dell'Ordine nelle attività esterne, di garantire adeguata visibilità e pubblicità alle iniziative del Consiglio e delle Commissioni, nonché di stimolare la collaborazione e la disponibilità degli iscritti verso il lavoro delle medesime, le attività delle Commissioni dovranno avere adeguata risonanza presso gli iscritti ed all'esterno dell'Ordine.

A tal fine il coordinatore della Commissione redigerà, su argomenti di interesse specifico della Commissione e/o sulle attività promosse dalla stessa, le comunicazioni agli iscritti che il Presidente dell'Ordine trasmetterà dopo averle sottoposte al Consiglio e sottoscritte.

Articolo 10. Riunioni plenarie

Per la divulgazione delle problematiche generali aventi carattere di interdisciplinarietà, al fine di istituire un momento di confronto attivo tra il Consiglio e tutte le Commissioni, è istituita una riunione semestrale di Consiglio con la partecipazione di tutti i coordinatori delle Commissioni.

Articolo 11. Disposizioni transitorie

Nella fase transitoria di avviamento delle Commissioni interne tecniche permanenti, il Consiglio delibera la nomina del primo coordinatore e la composizione di un primo nucleo di componenti, fra colleghi che operano prevalentemente nei campi di interesse specifico delle relative Commissioni, cui è affidata l'attivazione dei lavori delle stesse.

In caso di esistenza di Commissioni interne corrispondenti ad una Commissione permanente di nuova istituzione, i relativi componenti saranno invitati ad entrare nelle nuove Commissioni.

Articolo 12. Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore dopo l'approvazione del Consiglio dell'Ordine ed abroga e sostituisce qualsiasi regolamento preesistente in materia.

